**CAPITOLATO GENERALE**

ARSIAL, in esecuzione della **Determinazione Dirigenziale n. 495 del 27/07/2023**, intende procedere alla vendita di materiale legnoso ritraibile dall’attuazione del Piano di manutenzione delle fasce frangivento ARSIAL in Comune di Civitavecchia (RM) ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 59 comma 3”, la cui consistenza è descritta di seguito, sito in terreni di sua proprietà.

Art. 1

Descrizione lotti

Si tratta di circa 11 km di fasce frangivento ad eucalipti, site in comune di Civitavecchia. Prevalentemente fasce singole o doppie, situate lungo la SP 1 e strade secondarie limitrofe, come meglio indicate nel Piano di manutenzione allegato. Nello stesso sono indicate le piante scelte per gli interventi, opportunamente segnate a vernice anche sul campo, la loro collocazione e come individuarle.

Art.2

Condizioni di vendita

La vendita avrà luogo a seguito di asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76, ovvero con il sistema delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con i prezzi a base d’asta.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo **partendo dal prezzo a base d'asta di € 1.000,00** (mille//00) oltre agli oneri di legge (IVA).

Il contratto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta in aumento.

Le spese della sicurezza e della Sorveglianza lavori sono da intendersi a carico della ditta aggiudicatrice. L’aggiudicatario dovrà quindi rimborsare all’Ente l’ulteriore importo di € 2.000,00 (duemila//00), compresa iva e oneri, per le spese per la sorveglianza dei lavori.

Si specifica che:

- sono ammesse esclusivamente offerte in aumento, senza che sia prefissato alcun limite di aumento;

- in caso di offerte di uguale importo si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 77 del R.D.827/1924;

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a base d'asta;

- **l’apertura dei plichi pervenuti è fissata per le ore 14,00 del giorno ../../2023 presso la sede dell’ARSIAL di via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma.** Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il R.U.P. incaricato, in presenza di due testimoni, provvederà alle seguenti operazioni:

1. verifica correttezza formale dei plichi pervenuti;

2. apertura dei plichi corretti;

3. esame della documentazione pervenuta, verificandone la completezza e l’esaustività rispetto alle prescrizioni del bando;

4. valutazione delle offerte economiche;

5. aggiudicazione provvisoria.

- l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo; - gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’asta, l’aggiudicazione non abbia luogo.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

Le imprese invitate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale: i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e non devono aver riportato condanne penali per lo svolgimento di attività di utilizzazioni boschive negli ultimi 3 anni.

- iscrizione all’Albo delle Ditte boschive o Imprese abilitate a partecipare ad aste pubbliche

-iscrizione alla Camera di commercio come ditta boschiva.

Art. 4

Modalità di consegna delle offerte

Le imprese interessate sono invitate a far pervenire **entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 08/09/2023** un plico sigillato – con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero di telefono, la partita IVA, il numero di codice attività, l’indirizzo di PEC – controfirmato sui lembi di chiusura e recante la seguente dicitura:

“OFFERTA PER LA VENDITA DI SOPRASSUOLO BOSCHIVO” indirizzato a: ARSIAL Area Patrimonio - Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma

La consegna del plico, per la quale sono ammessi sia la consegna a mano, sia il servizio postale che il corriere, dovrà avvenire all’Ufficio Protocollo di ARSIAL Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma. Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo. Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell’offerta non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le offerte recapitate non possono essere ritirate.

Art. 5

Modalità di presentazione delle offerte

Il plico sigillato di cui al precedente art.5, dovrà contenere, a pena di esclusione:

1) UNA BUSTA denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che dovrà contenere a pena di esclusione:

1.a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 attinenti ai requisiti di partecipazione (conforme al Modello allegato alla lettera di invito), con allegata copia fotostatica del documento del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifiche la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 da parte dei soggetti previsti allo stesso articolo devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante, titolare o procuratore dell’impresa.

1.b) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo sul luogo oggetto dei lavori. Il sopralluogo deve essere svolto ai fini di una corretta formazione dell’offerta. Si svolgerà, come riportato nella lettera di invito, in autonomia dalla ditta interessata, presso le località indicate nel Piano allegato, la quale allegherà all’offerta una auto dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

2) UNA BUSTA denominata “OFFERTA ECONOMICA”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, che dovrà contenere, a pena di esclusione:

L’offerta economica (conforme al Modello allegato alla lettera di invito), completa di marca da bollo (€ 16,00) con l’indicazione del prezzo offerto per ciascun lotto e il prezzo complessivamente offerto per entrambi i lotti. L’offerta deve essere obbligatoriamente maggiore del prezzo posto a base d’asta, al netto di IVA, espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione).

L’offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. Nel caso di offerta presentata da un concorrente che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà produrre i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

Art.6

 Motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che:

a) il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art.4

b) l’offerta e gli altri documenti di cui al precedente art. 5 non risultino pervenuti all’Ufficio Protocollo di ARSIAL entro il termine stabilito nel presente bando. A tal fine si sottolinea che, a pena di esclusione dalla procedura, farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo della documentazione presso l’Ufficio protocollo di ARSIAL, così come evinto dalla relativa registrazione di protocollo, e non farà fede il timbro postale e la data di invio della stessa;

c) la dichiarazione sostitutiva di cui all’art.5 punto 1.a :

- manchi;

- non sia sottoscritta;

- sia sottoscritta da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;

- nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa;

- risulti priva delle dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione alla procedura, contenute nell’apposito modello;

d) l’attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al punto 1.b dell’art.5:

- manchi,

e) l’impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra causa di esclusione prevista dalla normativa vigente.

f) l’offerta economica di cui al punto 2) dell’art 5:

- manchi;

- non sia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

- non contenga l’indicazione del prezzo offerto e le dichiarazioni presenti nel relativo modello;

- sia di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;

g) Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara

Art 7

Aggiudicazione e verifiche

L’aggiudicazione sarà effettuata in via provvisoria da ARSIAL secondo i criteri dell’art. 2. Ove il soggetto aggiudicatario provvisorio non risulti effettivamente in possesso dei requisiti richiesti, ARSIAL non darà corso all’aggiudicazione definitiva, con successiva segnalazione del fatto all’Autorità. Restano salvi gli effetti connessi a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Analogamente si procederà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento dell’originario vincitore.

In seguito alle verifiche riportate ARSIAL procederà all’aggiudicazione definitiva e alla relativa comunicazione mediante PEC.

Art. 8

Adempimenti successivi all’aggiudicazione

Con la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ARSIAL invita l’aggiudicatario a:

1) costituire, entro massimo 10 giorni dalla aggiudicazione, cauzione definitiva a favore di ARSIAL con validità fino al termine dei lavori, pari al 20% dell’importo contrattuale. La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve recare la firma del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ARSIAL e senza possibilità di porre eccezioni, la clausola “a semplice richiesta di ARSIAL, in caso di inottemperanza degli impegni da assumere con il contratto, o in caso di esecuzione dei lavori non a regola d’arte, danneggiamenti a cose e strutture del Patrimonio Regionale e alla viabilità forestale o comunale” e la clausola di automatico rinnovo nel caso in cui ARSIAL non provveda a restituire l’originale della polizza o ad autorizzarne lo svincolo.

Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato in originale.

2) presentare, entro massimo 10 giorni dalla aggiudicazione, copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (qualora l’impresa sia obbligata alla sua adozione).

3) presentare, entro massimo 10 giorni dalla aggiudicazione, idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi riguardante lo svolgimento in tutte le fasi della propria attività professionale con massimale di 500.000,00 €;

 4) stipulare il contratto per la vendita del soprassuolo, nella forma della scrittura privata, nel termine massimo di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per i diritti di segreteria, registrazione e imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicatario.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

Qualora l’impresa aggiudicataria, in assenza di comprovati motivi di forza maggiore, non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito dall’Amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima si riserva di escludere l’impresa stessa dalla partecipazione alle gare future, secondo il principio contenuto nel comma 1 dell’articolo 68 del R.D n. 827/1924.

La ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto si obbliga all’esecuzione completa dei lavori oggetto dell’offerta. Nel caso in cui gli stessi non fossero completati entro i termini stabiliti ed in assenza di apposita richiesta di proroga dei termini formalmente autorizzata, ARSIAL può rivalersi attraverso la cauzione depositata. Le parti convengono che il foro competente per eventuali controversie derivate dall’attuazione del Contratto, non composte bonariamente o mediante arbitrato, sarà il foro di Roma.

Art. 9

Prescrizioni al taglio

Le attività dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalla normativa regionale, in particolare facendo riferimento al Regolamento forestale regionale n. 7 del 18 aprile 2005, al Capo IV “Gestione di altre formazioni arboree” all’Art. 59 “Gestione delle fasce frangivento” e all’Art. 58 “Gestione dei filari e delle alberature stradali”. Le attività potranno essere eseguite solo all’ottenimento di tutti le autorizzazioni necessarie da parte degli enti preposti.

Art. 10

Presa di possesso

Dopo la stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà immesso nel possesso del bene.

Art. 11

Sorveglianza al taglio

Arsial provvederà a nominare un tecnico abilitato per l’attività di Sorveglianza al taglio di seguito così indicato. Le spese sostenute sono a carico dell’aggiudicatario, e andranno rimborsate all’Ente nella misura di € 2.000,00 (duemila//00). Copia del Contratto di vendita sarà rimesso all’incaricato dall’Ente per le attività di Sorveglianza al taglio. Lo stesso provvederà a sua volta in rappresentanza dell'Ente, e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, alla consegna stessa delle aree di cantiere. Sarà suo compito verificare che le attività siano eseguite come descritte nel Piano di manutenzione adottato da ARSIAL allegato. È facoltà di ARSIAL accedere al cantiere per verifiche di qualsiasi natura anche senza preavviso.

Art. 12

Presa consegna

La presa consegna dovrà avvenire da parte dell’aggiudicatario entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. La Sorveglianza al taglio darà atto, nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e da due testimoni, ove trovasi il materiale venduto, costituito da esemplari di *Eucaliptus spp*., dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa di consegna del materiale venduto, essa sarà da intendere come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario, e qualora la Sorveglianza al taglio lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del presente Capitolato e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell’utilizzazione e ogni altro termine e conseguenza derivante dall’applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal quindicesimo giorno dall’avvenuta stipula del contratto.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia accettato la presa di regolare consegna del lotto vendutole, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 9 alla risoluzione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art. 13

Pagamento

L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente in due rate uguali scadenti:

- la prima all’atto della stipula del Contratto;

- il saldo, quando l'aggiudicatario avrà tagliato metà dell’estensione chilometrica delle fasce interessate, entro comunque sei mesi dalla stipula del contratto.

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre il mese, l'Ente stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto a norma dell’ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14

Inizio lavori

L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente con preavviso di 5 (cinque) giorni l’inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, alla Sorveglianza al taglio, al Gruppo Carabinieri Forestale Provinciale e al Comune di Civitavecchia.

Art. 15

Fine lavori

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro 6 (sei) mesi dalla data della consegna. Il legname e la legna non tagliati oggetto della vendita, e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16

Proroga

La proroga dei termini dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, due mesi prima dello scadere dei termini stessi. La proroga dei termini, comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dalla Sorveglianza al taglio.

Art. 17

Divieto di subappalto

L'aggiudicatario, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dell’ultimo comma del precedente art. 12.

Art.18

Obbligo osservanza delle prescrizioni forestali

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite del presente Capitolato sia delle prescrizioni progettuali e nel rispetto del Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005.

Art. 19

Rilevamento dei danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della stessa, la Sorveglianza al taglio procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, di un eventuale rappresentante dell'Ente e di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati alle fasce, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli organi competenti per la vigilanza daranno luogo alle eventuali sanzioni amministrative.

Art. 20

Modalità di taglio

Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso della Sorveglianza al taglio, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Art. 21

Obblighi

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fare le opportune comunicazioni relative alla presenza di cavi della rete elettrica o telefonica ai relativi gestori qualora questi interferissero con le lavorazioni previste.

Art. 22

Obblighi

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fare le opportune comunicazioni relative ai cantieri mobili alla Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale Provincia di Viterbo o al Comune di Civitavecchia, a seconda della tipologia di strada interessata dal cantiere mobile.

Art. 23

Prescrizioni e penalità

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti. Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente le penalità di cui all’art. 37. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 approvato con R.D. n. 1126 del 16/05/1926, su cui si è attenuta l'attuale normativa. La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penalità stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente proprietario in base alla L.R. n. 44 del 12 settembre 1994.

Art. 24

Sospensione lavori

La Sorveglianza al taglio previo avviso all'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita tramite PEC all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli organi preposti alla vigilanza, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli organi preposti alla vigilanza con ratifica scritta della e la Sorveglianza al taglio rimanendo all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria redatta dalla Sorveglianza al taglio salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25

Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 7/2005 in merito al periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e alle penali da corrispondere per le eventuali infrazioni.

Art.26

Obblighi aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato:

a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;

b) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

c) a posizionare cartelli del cantiere di taglio ed esbosco su tutti gli accessi dell’area stessa;

d) a effettuare le eventuali comunicazioni e procedure autorizzative all’Ufficio viabilità della CMRC e del Comune di Civitavecchia in relazione ai cantieri mobili posti in essere su strada a pubblico passaggio;

e) a presentare all’Ente appaltante ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai cantieri da mettere in atto ove sono previsti gli interventi.

f) a sistemare la viabilità qualora venisse danneggiata per lasciarla nelle condizioni in cui era al momento della vendita del soprassuolo.

h) ad esonerare e rilevare comunque l'Ente e la Sorveglianza al taglio anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dalle attività di utilizzazione, esbosco e qualsiasi utilizzo dei predetti passaggi, vie, ecc.

i) a tenere la superficie oggetto di utilizzazione costantemente sgombra da rifiuti urbani eventualmente abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Ogni fatto di forza maggiore deve essere tempestivamente segnalato alla Sorveglianza al taglio, all’Ente proprietario e ai Carabinieri forestali competenti per il territorio.

Art. 27

Realizzazione manufatti

L'aggiudicatario non potrà costruire nelle particelle interessate tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 28

Carbonizzazione

La carbonizzazione è permessa con le modalità stabilite dall’art. 72 del R.R. n. 7/2005.

Art. 29

Viabilità

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dalla Sorveglianza al taglio. È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all’ambiente naturale. Per ogni cento metri lineari di via aperta o ampliata senza autorizzazione, l'aggiudicatario pagherà una penale di cui all’art. 37. L’aggiudicatario dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare l’innescarsi di fenomeni erosivi o altri danni ambientali.

Art. 30

Novellame

L’aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame o eventuali i rigetti delle ceppaie di latifoglie altrimenti incorrerà nelle sanzioni e nell’indennizzo del danno all’ente proprietario secondo quanto indicato nell’art. 37.

Art. 31

Fine lavori e collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. La fine dei lavori potrà essere anticipata e comunque dovrà essere comunicata dall’ aggiudicatario tramite PEC alla Sorveglianza al taglio, all'Ente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Roma e al Comune di Civitavecchia. La fine dei lavori prende data dall'arrivo di tale comunicazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante dal Dott. For. Luca Scarnati (ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge n. 3/76), dipendente dell’Ente, e da questo designato, alla presenza della Sorveglianza al taglio ed entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

L'aggiudicatario sarà invitato ad intervenire al collaudo al quale potrà anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in sua assenza. Copia del Verbale di collaudo dovrà essere trasmessa al Gruppo Carabinieri Forestale di Roma.

Art. 32

Rivalsa per danni

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Art.33

Pagamento indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 34

Danni a terzi

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 35

Responsabilità per danni

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando e rilevando l'Ente di qualsiasi azione o responsabilità a riguardo.

Art. 36

Riconsegna dei lotti

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che il Collaudatore abbia verificato che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il deposito degli art. 33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37

Penali

Le penali compartano l’applicazione delle seguenti sanzioni:

1- taglio di piante, polloni e/o matricine da preservare al taglio € 50,00 cadauna;

2- danneggiamento di ceppaia o dei riscoppi € 30,00 cadauna;

3- danneggiamento di novellame € 30,00 a metro quadro;

4- apertura di pista con movimento terra o ampliamento di piste e strade esistenti € 100,00 a metro lineare;

5- mancata sistemazione, ripristino e/o danneggiamento piste e strade esistenti € 100,00 a metro lineare;

6- mancata esposizione della apposita segnaletica di cantiere, per ogni giorno di mancata esposizione € 25,00;

7- mancata rimozione dei rifiuti dall’area oggetto di utilizzazioni: rifiuti speciali € 50 per ogni pezzo, R.S.U. € 10 per ogni pezzo.

Art. 38

Altre penali

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art. 39

Altre disposizioni

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Reg. n. 827 del 23/05/1924 nonché le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia forestale di salvaguardia ambientale e di contabilità generale dello Stato

Per quanto non indicato si rimanda al Piano di manutenzione allegato.

Dott. Forestale Luca Scarnati

 (art. 3 comma 3 Legge n. 3/76)

*Firmato*